



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2567/2024

Oggetto: COSME S.P.A., VIA GUALCO 58, GENOVA. D.P.R. 59/2023. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI RIFIUTI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, ACUSTICA RILASCIATA CON A.D. 1884 DEL 13.08.2019 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, MODIFICATO CON A.D. 1832 DEL 27.08.2021. PROVVEDIMENTO NEGATIVO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 783,29 EURO.

In data 10/10/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visti

il combinato disposto degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014 la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che

con A.U.A. rilasciata con A.D. n. 1884/2019 del 13.08.2019 dalla Città Metropolitana di Genova, successivamente modificato con A.D. n. 1832/2021 del 27.08.2021, la Società Cosme S.p.A., presso l’insediamento sito in Via Gualco 58 a Genova, è autorizzata ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera, rifiuti, scarichi idrici ed acustica per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla propria attività e per lo stoccaggio di materie prime per l’edilizia (sabbia, ghiaia e simili);

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 48529 del 01.08.2024 la Società ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione suddetta;

con nota prot. n. 50078 del 09.08.2024 è stata inviata comunicazione di interruzione termini per la richiesta di regolarizzazione dei pagamenti;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 51089 del 19.08.2024 la Società ha trasmesso il pagamento degli oneri istruttori per il comparto emissioni in atmosfera e l’integrazione dei diritti di iscrizione per il cambio di classe nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

verificata la completezza dell’istanza, sotto il profilo formale, con nota prot. n. 52369 del 28.08.2024 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento con contestuale convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di competenza, il Comune di Genova, la ASL 3 Genovese, la Regione Liguria - Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti - Settore Difesa del Suolo ed ARPAL;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 50406 del 12.08.2024 è stato acquisito il parere in materia acustica;

in data 06.09.2024 è stata acquisita tramite BDNA la comunicazione antimafia;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55160 del 13.09.2024 è pervenuta da parte di Regione Liguria una richiesta di integrazioni finalizzata al rilascio del parere di competenza;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 55749 del 17.09.2024 è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal Comune di Genova – Direzione Ambiente, nel quale è richiamato il parere favorevole del Settore Urbanistica che con nota prot. n. 274034 del 31/07/2019 aveva espresso assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività ad emissioni limitate non annoverata nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05/09/94;

con nota prot. n. 56296 del 19.09.2024 è stato trasmesso alla Società il parere di Regione Liguria dal quale emerge la necessità che la stessa sia titolare di una concessione demaniale per l'occupazione dell'area demaniale del Rio Serino e, nel caso non ne fosse già in possesso, presenti apposita istanza, dal momento che è prevista l'installazione di vasche per lo stoccaggio di rifiuti inerti insistenti in fascia di inedificabilità assoluta del rio Serino, nonché al di sopra del sedime demaniale del corso d'acqua;

Ritenuto che il procedimento di modifica dell'A.U.A., alla luce di quanto sopra, non potesse essere temporaneamente sospeso in attesa del conseguimento della concessione sopra richiamata in considerazione del fatto che tale concessione, come riportato da Regione Liguria, può essere assegnata solo dopo aver espletato una procedura ad evidenza pubblica, con una conseguente eccessiva dilatazione dei tempi procedurali;

Considerato che

con nota prot. 56296 del 19.09.2024 è stata data pertanto comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis del L.241/1990 e ss.mm.ii., fornendo 10 giorni di tempo alla Società per presentare le proprie osservazioni in merito;

con la suddetta nota è stato altresì precisato che i termini del procedurali sarebbero rimasti sospesi e gli stessi avrebbero nuovamente iniziato a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

Atteso che trascorsi 10 giorni dall'attivazione della procedura di cui sopra, non sono pervenute le integrazioni richieste da Regione Liguria per formulare il parere di competenza;

Ritenuto che non sussistano gli elementi necessari per rilasciare a Cosme S.p.A. l'autorizzazione alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito di Via Gualco 58;

Ritenuto pertanto che debba essere adottato provvedimento negativo con conseguente archiviazione dei relativi atti;

Dato atto che gli oneri istruttori risultano essere stati corrisposti tramite piattaforma PagoPA;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento in data 08/10/2024 con prot. n 60155, inserita nel relativo fascicolo informatico.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, non sussistano gli elementi necessari per autorizzare la richiesta di modifica dell'A.U.A. presentata da Cosme S.p.A. per il sito di Via Gualco 58, ma al contrario debba essere adottato provvedimento negativo con conseguente archiviazione dei relativi atti, dal momento che la Società non dispone di concessione per l'occupazione di area demaniale;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di adottare provvedimento negativo in ordine all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il comparto rifiuti ed emissioni in atmosfera presentata da Cosme S.p.A. per il sito di Via Gualco 58 e di procedere pertanto all'archiviazione dei relativi atti;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- COSME S.p.A.;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo;
- ASL 3 "Genovese";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

– ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato complessivamente 52 giorni dalla data di perfezionamento dell'istanza avvenuta il 19.08.2024.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**